



COMUNE DI GRADOLI

Provincia di Viterbo

PROT. 2045

ORDINANZA n. 03 del 01.04.2021

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE – CHIUSURA TEMPORANEA CIMITERO COMUNALE E GIARDINI PUBBLICI

IL SINDACO

VISTO il D.L. del 13.01.2021, Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza.

VISTO il D.P.C.M. del 02/03/2021, ed in particolare l'art 11 "Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti";

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione relativa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della notevole capacità di diffusione che lo stesso virus ha dimostrato;

CONSIDERATO che negli ultimi 10 giorni nel Comune di Gradoli si è riscontrato un aumento dei casi di positività da COVID-19;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale, tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus, evitando lo spostamento delle persone fisiche e ogni forma di assembramento in luoghi pubblici che, nonostante i divieti imposti, si continuano a registrare nel territorio comunale;

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs n.267/2000;

ORDINA

Per i motivi indicati in narrativa, che, **per il periodo dal 2 al 6 aprile 2021 compresi:**

- è vietato l'accesso del pubblico alle aree gioco e giardini pubblici siti in Piazza Marconi ed in Via Roma;
- è chiuso al pubblico il Cimitero Comunale, fatte salve le aperture per assicurare servizi cimiteriali di ricevimento e tumulazione, da effettuare nel rispetto scrupoloso di quanto previsto dalla normativa statale.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'A1bo Pretorio del Comune di Gradoli e venga trasmessa:

- alla Prefettura — UTG di Viterbo;
- al Comando Stazione Carabinieri di Gradoli;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Gradoli.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art.650 Codice Penale come previsto dall'art.3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Attilio Mancini

